ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2915 del 10/06/2021
Oggetto	Rinnovo concessione di occupazione area demaniale ad uso coltivazioni agricole COMUNE: Borgo Tossignano(Bo) CORSO D'ACQUA: torrente Santerno, sponda dx TITOLARE: Baroncini Luca CODICE PRATICA N. BO15T0042/20RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3010 del 09/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno dieci GIUGNO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: rinnovo concessione di occupazione area demaniale ad uso coltivazioni agricole

COMUNE: Borgo Tossignano(Bo)

CORSO D'ACQUA: torrente Santerno, sponda dx

TITOLARE: Baroncini Luca

CODICE PRATICA N. BO15T0042/20RN01

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni

attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- La DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comms 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina n.873/2019 del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;

- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che con la L.R. n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- DGR 18 Giugno 2007, n. 895; DGR 29 Giugno 2009, n. 913; DGR 11 Aprile 2011, n. 469; DGR 17 Febbraio 2014, n. 173, recanti "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004"
- L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

Richiamata la determinazione regionale n. 15410 del 10/11/2015 (proc. BO15T0042) con cui si rilasciava alla ditta Luca Baroncini con sede in comune di Borgo Tossignano, via Montanara sud n.6, C.F.BRNLCU72E27E289C, il rinnovo con cambio di titolarità della concessione di pertinenza idraulica di ha 0,7112 ad uso coltivazioni agricole lungo la sponda dx del torrente Santerno in Comune di Borgo Tossignano (Bo), in area catastalmente identificata al Fg. 4 mappali 121 e 122, con scadenza il 30/06/2021;

vista l'istanza di rinnovo acquisita al PG.2020.182068 del 15/12/2020 (proc. BO15T0042/20RN01), presentata dal titolare Luca Baroncini nato a Imola il 27/05/1972 C.F.BNRLCU72E27E289C, senza modifiche dell'occupazione;

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURERT n.35 del 17/02/2021 non sono state presentate osservazioni nè opposizioni al rilascio della concessione;

verificato che la concessione è adiacente al Parco regionale Vena del gesso romagnola e ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette, nel sito di Rete Natura 2000 ZSC-ZPS IT4070011, denominato Vena del Gesso Romagnola e che

pertanto rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

preso atto del nulla osta idraulico del Servizio Sicurezza e Protezione Civile di Bologna, rilasciato con determinazione n. 1442 del 30/04/2021 ed acquisito agli atti ai sensi del R.D. 523/1904 con PG.2021.76076 del 13/05/2021, espresso in senso favorevole con prescrizioni ed allegato come parte integrante del presente atto (allegato 1);

preso altresì atto del nulla osta e della pre-valutazione d'incidenza espletata dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna, acquisiti al PG.2021.56642 del 13/04/2021 ai sensi dell'art.6 della L.R. 7/2004, secondo cui l'occupazione non determina incidenza negativa significativa su connessioni ecologiche, habitat, specie animali e vegetali presenti nel Sito, con prescrizioni ed allegata come parte integrante del presente atto (allegato 2);

considerato che l'uso per il quale è richiesta la concessione è per coltivazioni agricole, ai sensi della L.R. 7/2004 art. 20 comma 3 lett. a);

verificato che il concessionario è in regola con il versamento dei canoni fino al 30/06/2021 e che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria di € 75,00;
- di quota parte del canone 2021 relativo alle mensilità da luglio a dicembre, oltre a rivalutazione Istat sui canoni pregressi, per l'importo complessivo di € 104,80;
- dell'adeguamento del deposito cauzionale di € 63,30;

preso atto dell'avvenuta sottoscrizione per accettazione del disciplinare di concessione in coda al presente atto da parte del concessionario in data 09/06/2021, assunta agli atti con PG.2021.90203 del 09/06/2021;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti.

Attestata la regolarità amministrativa,

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae,

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1)di rilasciare alla ditta Luca Baroncini con sede in comune di Borgo Tossignano, via Montanara sud n.6, C.F.BRNLCU72E27E289C, il rinnovo della concessione di pertinenza idraulica di ha 0,7112 ad uso coltivazioni agricole lungo la sponda dx del torrente Santerno in Comune di Borgo Tossignano (Bo), in area catastalmente identificata al Fg. 4 mappali 121 e 122;

2)di stabilire che il rinnovo ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e **durata sino al 31/12/2026** (ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.7/2004) ed il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza.

3)di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nel disciplinare in coda alla presente Determinazione dirigenziale;

4)di stabilire che ulteriori condizioni da osservarsi per l'utilizzo della risorsa, sono contenute nel nulla osta idraulico del Servizio Sicurezza e Protezione Civile di Bologna, rilasciato con determinazione n.1442 del 30/04/2021 ed acquisito agli atti ai sensi del R.D. 523/1904 con PG.2021.76076 del 13/05/2021, espresso in senso favorevole con prescrizioni ed allegato come parte integrante del presente atto (allegato 1)

5)di stabilire inoltre che ulteriori prescrizioni inerenti l'occupazione del sito di Rete Natura 2000 ZSC-ZPS IT4070011, denominato Vena del Gesso Romagnola, sono contenute nella pre-valutazione d'incidenza espletata dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna, acquisita al PG.2021.56642 del 13/04/2021 ai sensi dell'art.6 della L.R. 7/2004 ed allegata come parte integrante del presente atto (allegato 2);

6)di stabilire che **il canone annuale** ad uso coltivazioni agricole per una superficie di ha 0,7112, calcolato in applicazione dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm. e ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, **è rideterminato in € 187,40 per l'anno 2021;**

7) di dare atto che il concessionario ha corrisposto la quota parte del canone 2021 per le mensilità da luglio a dicembre oltre alla rivalutazione Istat sui canoni pregressi, per l'importo complessivo di € 104,80, versati anticipatamente

all’adozione del presente atto in favore di "Regione Emilia-Romagna – Demanio idrico Bologna";

8) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2021, saranno rivalutati automaticamente in base all’indice dei prezzi al consumo accertati dall’ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l’eventuale aggiornamento o rideterminazione dell’importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell’art. 8 della LR n. 2/2015);

9) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2021, entro il 31 marzo dell’anno in corso di concessione, applicando le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- **effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it, cliccando su ESEGUI nella sezione Pagamenti online, selezionando BOLOGNA nel menù a tendina del livello territoriale e REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEMANIO IDRICO alla voce Ente;**

10) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;

11) di stabilire che il **deposito cauzionale** fissato nell'importo minimo di € 250,00 ai sensi della L.R. 2/2015, già versato a garanzia della determinazione regionale n. 15410 del 10/11/2015 (proc. BO15T0042) per € 186,70, necessita di adeguamento per la cifra aggiuntiva di € 63,30, versati anticipatamente all’adozione del presente atto in favore di Regione Emilia Romagna- Presidente della Giunta regionale;

12) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall’art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

13) di dare atto che l'importo dell’imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni in Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d’uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

14)di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibin;

15)di stabilire che la presente Determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

16)di stabilire che copia del presente atto sia inviata al Servizio sicurezza territoriale e Protezione civile di Bologna ed all' Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna;

17) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

18)di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche alle quali è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da

TITOLARE ditta Luca Baroncini con sede in comune di Borgo Tossignano, via Montanara sud n.6, C.F.BNRLCU72E27E289C

art. 1

Oggetto di concessione

COMUNE: Borgo Tossignano (BO)

CORSO D'ACQUA: torrente Santerno, sponda dx

COORDINATE CATASTALI: Fg. 4 mapp. 121 e 122;

TIPO DI CONCESSIONE: concessione di occupazione area demaniale ad uso coltivazioni agricole di ha 0,7112

PROCEDIMENTO: BO15T0042/20RN01 su istanza acquisita al PG.2020.182068 del 15/12/2020

art. 2

Condizioni generali

Il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato alla domanda suddetta, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi. L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

La presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

Il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa.

Il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente

concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

Art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

La concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario.

Art.4

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza, ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004, è fissata al 31/12/2026. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004.

Art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla scrivente Struttura prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, entro la scadenza

della concessione. In tal caso, l’obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte della scrivente.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

Art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l’importo indicati nell’atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni derivanti dalla presente concessione, secondo le modalità e l’importo ivi indicati. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell’ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza agli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

Art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Sicurezza territoriale e Protezione Civile di Bologna con determinazione n. 1442 del 30/04/2021, e nella pre-valutazione d'incidenza espressa dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna allegati come parte integrante del presente atto (all.ti 1 e 2).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 1442 del 30/04/2021 BOLOGNA

Proposta:	DPC/2021/1511 del 30/04/2021
Struttura proponente:	SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
Oggetto:	NULLA OSTA IDRAULICO AI SENSI DEL R.D.523/1904 PER IL RINNOVO DELL'OCCUPAZIONE DI UNA PERTINENZA DEMANIALE SULLA SPONDA DESTRA DEL T.SANTERNO IN COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO .BO15T0042-20NR01
Autorità emanante:	IL RESPONSABILE - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
Firmatario:	PIERO TABELLINI in qualità di Responsabile di servizio
Responsabile del procedimento:	Piero Tabellini

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- la D.G.R. n.3939/1994, direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- L.R. n. 13/2015 che assegna, tra l'altro, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile l'espressione del nulla-osta idraulico;
- il P.S.A.I. vigente (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Reno) redatto dall'Autorità di Bacino del Reno;
- la Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvione e il P.S.A.I. approvata dalla Giunta Regionale (DGR 2112/2016);

Richiamate altresì:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la Determinazione dirigenziale del Servizio Organizzazione e Sviluppo n. 12096 del 25 luglio 2016, recante "Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2016 n. 66";
- la D.G.R. n. 111 del 28/01/2021 di approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2021-2023 ed in particolare l'allegato D) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";
- la D.G.R. n. 2363 del 21/12/2016 "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge";

- la D.G.R. n. 1770 del 30/11/2020 ad oggetto "Approvazione riorganizzazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile";
- la Determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile n. 999 del 31/03/2021 ad oggetto "Incarichi dirigenziali presso l'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile (post DGR 1770/2020) e nomina RSPP (D.Leg.vo 81/2008 e ss.mm.ii.). Approvazione declaratorie estese" e successiva Determinazione n. 1142 del 14/04/2021 "Rettifica, per mero errore materiale, della propria determinazione n. 999 del 30/03/2021";
- Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio sicurezza territoriale e protezione civile Ravenna n. 1031 del 01/04/2021 "Proroga deleghe funzioni dirigenziali al titolare della posizione organizzativa "sicurezza territoriale, protezione civile – presidio della sede di Ravenna" (codice Q0001502)";

Preso atto che a seguito dell'attuazione della L.R. n. 13/2015, i procedimenti di rilascio delle concessioni del demanio idrico, ai sensi del R.D. 523/1904, sono assegnati all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia – ARPAE S.A.C., previo il rilascio del nulla osta idraulico da parte dei Servizi di Area territorialmente competenti;

- vista la cartografia allegata al PSAI dell'Autorità di Bacino del fiume Reno e al PGRA approvato con Deliberazione n.235 del 03 marzo 2016 dai Comitati Istituzionali Integrati e s.m.i, che inserisce tali aree come Aree ad Elevata Pericolosità su cui valgono le indicazioni delle NTA del piano di Bacino di cui sopra;

  Vista la nota di A.R.P.A.E. SAC di Bologna Prot.82068/2020, registrata al Prot. del Servizio con n.0019208 del 07/04/2021 con la quale è stato richiesto il nulla osta relativo all'istanza di concessione pratica n.BO15T0042/20NR01,in favore del soggetto come indicato e identificato al n. 1 della Scheda privacy, parte integrante e sostanziale del presente atto,

  COMUNE:Borgo Tossignano

  CORSO D'ACQUA: t.Santerno

  Foglio 4 mapp.121-122

  Vista la nota di A.R.P.A.E. SAC di Bologna Prot.82068/2020, registrata al Prot. del Servizio con n.0019208 del 07/04/2021, con la quale è stato richiesto il nulla osta per il rinnovo dell'occupazione di un terreno demaniale ad uso agricolo(frutteto).

  Valutata la compatibilità della richiesta con gli strumenti di pianificazione di bacino, con le disposizioni in materia di tutela ambientale, valutato che l'assenso a quanto richiesto non altera negativamente il buon regime idraulico del corso d'acqua;

Valutato che, ai sensi del già menzionato D.lgs. n.33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi e adempimenti contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 28 gennaio 2021 e della determinazione dirigenziale n. 12096 del 25 luglio 2016, sopra richiamati, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati e i dati personali contenuti sono riportati in forma anonima e inseriti nella relativa scheda privacy

dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale,di interessi;

attesta la regolarita' amministrativa del presente atto;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa:

di rilasciare al soggetto come indicato e identificato al n. 1 della Scheda privacy, parte integrante e sostanziale del presente atto,

il nulla osta ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi,per il rinnovo dell'occupazione di un terreno demaniale ad uso agricolo(frutteto).

COMUNE: Borgo Tossignano

CORSO D'ACQUA:t.Santerno

Foglio 4 mapp.121-122

alle seguenti condizioni:

1. Qualsiasi variazione circa la titolarità del nulla osta dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio scrivente all'indirizzo pec **stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it**

2. Il Servizio si riserva la facoltà, in ogni tempo, di procedere alla revoca dell'autorizzazione, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il titolare abbia diritto ad alcun indennizzo.

3. Il personale idraulico potrà percorrere le superfici della pertinenza idraulica, eseguirvi rilievi, fare saggi, senza che mai possa competere alcun compenso al titolare. Similmente dicasi per tutto il personale impegnato durante il servizio di piena.

4. Sul piano golenale, dovranno essere mantenute a prato naturale (erbaio), le fasce di rispetto della larghezza minima di ml 4.00, longitudinali dal ciglio a fiume, indispensabile per il transito dei mezzi d'opera e servizio.

5. Visto che l'area ricade fra quelle soggette a frequenti allagamenti in caso di piena del corso d'acqua, non dovra' essere presente alcuna persona. Nessun compenso spetterà al titolare per la perdita di prodotti in caso di sommersione dalle acque di piena delle superfici concesse.

6. E' vietato al titolare qualunque lavoro che tendesse ad alterare lo stato delle scarpate, dei piani delle banche e sottobanche. Analogo divieto alla eventuale costruzione in sito di qualsiasi manufatto, recinzione, baracche, ecc., anche a carattere di provvisorietà.

7. La presente autorizzazione è fatta unicamente ai fini idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

8. Tutte le opere inerenti e conseguenti alla presente autorizzazione saranno a carico esclusivamente del richiedente.

9. Il Servizio scrivente si riserva, per esigenze idrauliche, di revocare, in qualsiasi momento l'autorizzazione ed il richiedente dovrà provvedere a demolire tutta, od in parte, le opere assentite a proprie spese, senza alcun diritto di rivalsa.

10. Questo Servizio resta sollevato da qualsiasi responsabilità e danno a terzi.

1. Qualsiasi variazione circa la titolarità delle opere in questione dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio scrivente.

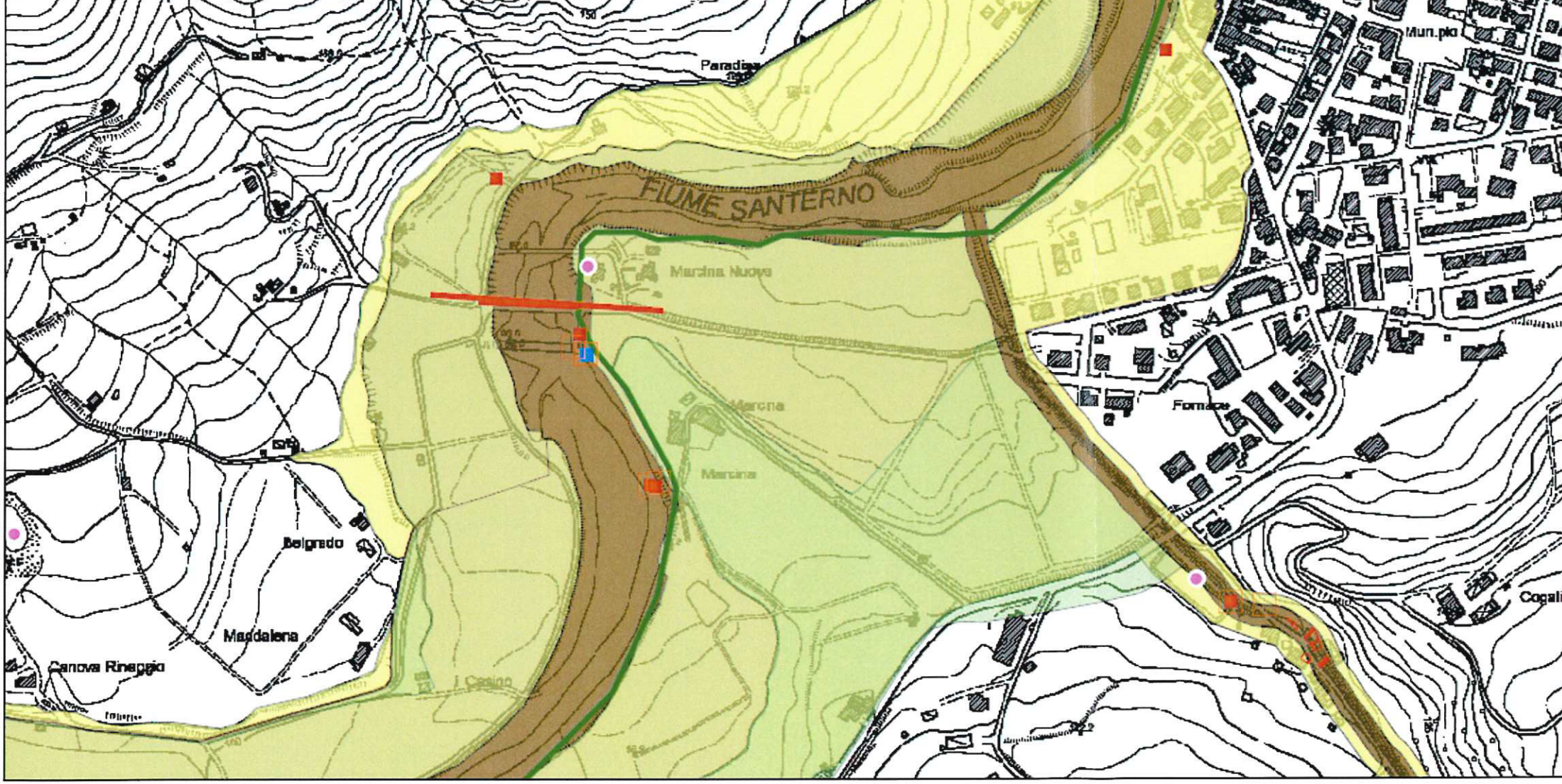
2. La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

3. Di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica.

4. L'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e una copia sarà trasmessa all'A.R.P.A.E. - S.A.C. di Bologna.

5. Di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dalle vigenti direttive regionali.

Ing. Piero Tabellini



20/4/2021, 12:03:15

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile
Servizio sicurezza territoriale e protezione civile – Ravenna
Si approva nell'ambito della competenza idraulica dell'Uffici



20/4/2021, 11:58:31

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile
Servizio sicurezza territoriale e protezione civile – Ravenna
Si approva nell'ambito della competenza idraulica dell'Uffici

vionale, piano regolatore generale, piano regolatore, piano di uso del suolo, pianificazione urbana, Pianura emiliano-romagnola, carbonio organico, ambiente rurale, pianificazione rurale, suolo, proprietà fisiche, proprietà chimiche, pianu

Scheda Privacy contenente dati personali non accessibili ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - ROMAGNA -

Sede Legale: Via Aldo Moro, 2 - 48025 Riolo Terme (RA)

Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola

Parchi e Riserve dell'Emilia-Romagna | **Riserva Naturale Bosco della Frattona** | **Riserva Naturale Onferno** | **Riserva Naturale Bosco di Scardavilla**

Prot. n. _____/2020
Rif. prot. in arrivo n. 413 del 11 febbraio 2021
Class. 06-09 Fasc. 44/2021
Pratica n. 16/2021

Riolo Terme, _____

Spett.le ARPAE
Area Autorizzazioni e Concessi Metropolitana
Unità Gestione Demanio Idrico
Via San Felice 25
40122 Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

e p.c. Spett.le Baroncini Luca
Via Montanara Sud n. 6
40021 Borgo Tossignano (Bo)
luca.baroncini@pec.agritel.it

Spett.le Gruppo Carabinieri Forestale di Bologna
fbo42928@pec.carabinieri.it

Stazione Carabinieri Forestale di Castel del Rio
fbo42930@pec.carabinieri.it

OGGETTO: richiesta di Nulla Osta e Valutazione d'Incidenza per rinnovo concessione di occupazione, senza modifiche, di area demaniale ad uso coltivazioni agricole, sulla sponda destra del torrente Santerno in Comune di Borgo Tossignano (Bo) in area adiacente alla ZSC-ZPS IT 4070011 Vena del Gesso romagnola e in area adiacente l' Area Contigua del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola. Fase di Pre-Valutazione di incidenza.
Procedimento ARPAE n. BO 15T0042/20RN01.
Pratica n° 16 /2021

FASE 1 DI PRE-VALUTAZIONE D'INCIDENZA

Vista la richiesta di Valutazione di Incidenza per il rinnovo di concessione per occupazione demaniale ad uso agricolo di terreni (ha 0,7112) ubicati in in sponda destra del torrente Santerno, in Comune di Borgo Tossignano (BO), ai sensi dell'art. 2 comma 2, della L.R. n°07/2004 secondo le modalità definite dalla direttiva approvata con la D.G.R. n.1191/07, pervenuta in data 11 febbraio 2021, prot. n. 413.

Vista la "Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le linee-guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza" approvata dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta n. 1191/2007.

Vista la Delibera di G. R. n.79 del 22 gennaio 2018 che approva le Misure Generali di Conservazione (Allegato A), le Misure Sito-Specifiche di Conservazione (Allegato C) e il disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000, SIC e ZPS (Allegato D).

Vista la Delibera di G.R. n. 1147 del 16 luglio 2018 che approva le modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai Piani di gestione dei siti natura 2000, di cui alla delibera di Giunta Regionale n.79/2018.

Vista l'istruttoria tecnica effettuata dal Biologo Dr. Lino Casini, professionista incaricato dall'Ente di Gestione Parchi e Biodiversità-Romagna, del servizio di consulenza tecnico-scientifica su aree naturali protette e Siti di Rete Natura 2000.

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna n.38 del 19/12/2013 di approvazione del Piano di Gestione e delle misure specifiche di conservazione del ZSC-ZPS IT4070011 Vena del Gesso Romagnola.

Viste le Misure specifiche di conservazione per il Sito ZSC-ZPS IT4070011 Vena del Gesso Romagnola.

Valutate le caratteristiche e la localizzazione dei terreni in oggetto, individuati catastalmente al Foglio 4, mappali 121 e 122 del Comune di Borgo Tossignano (BO).

Considerato che

- L'appezzamento di terreno in area demaniale di cui si chiede rinnovo della concessione è ubicato in sponda destra del torrente Santerno, adiacente al perimetro del Parco Regionale Vena del Gesso (Zona Contigua) e al perimetro della ZSC IT 4070011 Vena del Gesso Romagnola;
- l'appezzamento di terreno non è occupato da alcun habitat di interesse comunitario (anche se è adiacente agli habitat di interesse comunitario 92A0 "Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*" e all'habitat prioritario 91E0 "*Foreste alluvionali residue di *Alnus glutinosa* (30%) e *Fraxinus excelsior* (15%));
- sul terreno già in concessione è presente un impianto frutticolo con Kaki (varietà Looto) composto da 300 piante di diametro variabile da 10 a 30 cm che occupano la superficie complessiva di ha 0,7112;
- l'acqua per l'irrigazione proviene da un punto di prelievo situato in altra posizione all'interno dell'azienda a gricola, ed è regolarmente concesso:
- la manutenzione consiste nella regolare potatura ordinaria con trinciatura effettuata sul posto;
- la difesa e laconcimazione della coltivazione sono effettuate tramite l'uso di un olio minerale

Espletata la procedura di screening

Giudizio sintetico

Si ritiene che il rinnovo della concessione richiesto per l'occupazione dell'area del demanio idrico in oggetto, a fini di coltivazioni agricole, non abbia un'incidenza negativa significativa su connessioni ecologiche, habitat, specie animali e vegetali presenti nel Sito ZSC-ZPS IT4070011 Vena del Gesso Romagnola e, quindi, che possa essere autorizzata senza procedere alla successiva fase di valutazione di incidenza a condizione che vengano rispettate le prescrizioni seguenti.

Prescrizioni

1. Condurre l'area a fini di produzione agricola.
2. Condurre l'area nel rispetto delle norme vigenti sull'uso di fertilizzanti, sostanze chimiche e insetticidi in agricoltura quando si opera nell'alveo o nelle vicinanze di un corso d'acqua e di ottemperare alla norme regolamentari previste dalla Misure Generali di Conservazione dei SIC e delle ZPS dell'Emilia-Romagna (Delibera di G.R. n. 1147 del 16 luglio 2018).
3. Rispettare le normative del settore agricolo in presenza di corpi idrici nelle vicinanze delle colture.
4. Coltivare le colture presenti nell'area con tecniche di agricoltura biologica o integrata.
5. Non tagliare o danneggiare la vegetazione arborea ed arbustiva autoctona presente nel luogo.

6. Mantenere una fascia arbustiva e/o arborea di almeno 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua; qualora la fascia arbustiva e/o arborea non sia presente è obbligatorio lasciare una fascia incolta di 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua.
7. E' vietato l'uso di diserbanti chimici.
8. E' vietato il pirodiserbo.

Le eventuali violazioni sono soggette alle sanzioni previste dalle L.L.R.R. n. 6/2005 e 4/2007 e dal Decreto Legislativo n. 121/2011.

IL DIRETTORE
Dott. Nevio Agostini
(Firmato digitalmente)

lc/NA

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - ROMAGNA **Codice fiscale: 90030910393** **Sito Internet: www.parchiromagna.it**	**Sede presso** **Comune di Riolo Terme** **Via Aldo Moro, 2 – 48025 Riolo Terme** **Tel. 0546.77404 - Fax 0546.70842** **E-mail: promozione@parchiromagna.it** **Casella PEC: parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it**

NULLA-OSTA

Valutate le caratteristiche e la localizzazione dell'intervento in oggetto.
Verificata la conformità alle norme di salvaguardia di cui all'art. 6 della L.R.10/2005.
Acquisite e fatte proprie le prescrizioni connesse alla pre-valutazione d'incidenza.

si rilascia il nulla-osta

al rinnovo di concessione per l'occupazione, senza modifiche, di area demaniale ad uso coltivazioni agricole, sulla sponda destra del torrente Santerno in Comune di Borgo Tossignano (Bo), individuata catastalmente al Foglio 4, mappali 121 e 122, in area adiacente la ZSC-ZPS IT 4070011 Vena del Gesso Romagnola e in area adiacente la Zona Contigua del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola.
Si informa che la mancata osservanza delle citate prescrizioni comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste all'**art. 60 della L.R. n° 6/2005** e successive modifiche ed integrazioni ed espone il trasgressore alle sanzioni penali, se ed in quanto applicabili, previste delle normative ambientali vigenti.

IL DIRETTORE
Dott. Nevio Agostini
(Firmato digitalmente)

lc/FG

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - ROMAGNA **Codice fiscale: 90030910393** **Sito Internet: www.parchiromagna.it**	**Sede presso** **Comune di Riolo Terme** **Via Aldo Moro, 2 – 48025 Riolo Terme** **Tel. 0546.77404 - Fax 0546.70842** **E-mail: promozione@parchiromagna.it** **Casella PEC: parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it**

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.